



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

Agli Ordini Regionali
Agli Iscritti

LORO SEDI

Roma, 30 novembre 1999
Rif. P/I/3994

CIRCOLARE N° 124

OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 494/1996 apportate con il decreto legislativo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Il geologo è coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi coglie con infinita soddisfazione, dopo quattro anni di continui confronti con le Istituzioni governative, **il completo recepimento di tutte le proprie istanze** nel nuovo decreto legislativo: "Modifiche e integrazioni al d.lgs 14 agosto 1996 n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili".

A seguito delle intervenute modifiche, il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 494 del 1996 è il seguente:

"Articolo 10

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

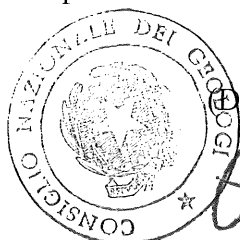
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, **geologia**, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavori o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzione per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail,

dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia."

Si sintetizzano di seguito gli aspetti salienti della nuova normativa, facendo riferimento all'articolato del testo del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 194 coordinato, a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi, con il testo del nuovo decreto legislativo.

- a) L'art. 1 definisce l'oggetto della normativa, dato dalla prescrizione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, ai quali si applicano anche le norme del decreto legislativo 626/1994. L'articolo elenca anche i lavori esclusi dalla nuova norma.
- b) L'art. 2 dà la definizione di cantiere temporaneo o mobile, e richiama l'allegato I che elenca in dettaglio i lavori edili e di ingegneria civile oggetto della Norma; definisce altresì il "responsabile dei lavori", il "coordinatore per la progettazione" ed il "coordinatore per l'esecuzione dei lavori".
- c) L'art. 3 definisce gli obblighi del *responsabile dei lavori*, a cui spetta, in alternativa al committente, la nomina del *coordinatore per la progettazione* e del *coordinatore per l'esecuzione dei lavori* nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese e la cui entità, anche solo presunta, è pari o superiore a 200 uomini-giorno, ed anche nei cantieri caratterizzati da rischi particolari, questi ultimi puntualmente elencati nell'allegato II.
- d) L'art. 4 stabilisce gli obblighi del *coordinatore per la progettazione* al quale spetta, durante la progettazione dell'opera, la redazione del *piano di sicurezza e di coordinamento* e la predisposizione di un *fascicolo* contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. I contenuti di detto *fascicolo* verranno definiti con apposito decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
- e) L'art. 5 fissa gli obblighi del *coordinatore per l'esecuzione dei lavori*, il quale, nel corso della realizzazione dell'opera, verifica l'applicazione del *piano di sicurezza e di coordinamento* e adotta le decisioni del caso.
- f) L'art. 10 stabilisce i requisiti professionali sia del *coordinatore per la progettazione* e sia del *coordinatore per l'esecuzione dei lavori*; il geologo è ammesso ad esercitare le due funzioni purchè abbia espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno e abbia partecipato ad uno specifico Corso organizzato dalle Regioni o, in alternativa, anche da altri Enti. Il contenuto del Corso, la cui durata sarà di 120 ore, sarà oggetto di successivi decreti del Ministero del Lavoro, che, tra l'altro, definiranno i lavori edili e di ingegneria civile "al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti" individuati nello stesso articolo 10, "in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio".
- g) L'art. 12 definisce il contenuto del *piano di sicurezza e di coordinamento*, costituito da una relazione tecnica e prescrizioni, che deve contenere, tra l'altro, la qualificazione e la valutazione dei rischi, le procedure per la prevenzione degli infortuni, la stima dei relativi costi. Detto piano è parte integrante del contratto d'appalto. I contenuti minimi del *piano di sicurezza e di coordinamento* sono definiti con il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, della legge 109/1994; ciò è quanto dispone l'art. 22 del decreto legislativo in esame.
- h) L'art. 21 elenca le sanzioni cui sono assoggettabili sia il *coordinatore per la progettazione* sia il *coordinatore per l'esecuzione dei lavori* ove non rispettino gli obblighi discendenti dagli artt. 4 e 5.
- i) La nuova norma entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto legislativo 494/1996 coordinato con le nuove norme è presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale Geologi (<http://www.geologi.it>) e sarà anche pubblicato sul prossimo numero di Geologi in corso di stampa.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)